



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott. Antonino Fazio	Giudice Relatore
dott. Marta Lombardi	Giudice

premesso

che con ricorso depositato il 21.11.2025 la società TERRE DI SAN GIORGIO SRL, con sede in Gossolengo (PC), Via Duomo 129, ha chiesto ai sensi degli artt. 39 e 44 CCI di essere ammessa al concordato preventivo, con riserva di presentazione della proposta concordataria e del relativo piano;

che con provvedimento del 26.01.2026 il Tribunale ha assegnato alla società richiedente termine di 60 giorni (dalla comunicazione del provvedimento), per il deposito della proposta e del piano di concordato, nominando quale Commissario giudiziale il Dott. GERMANO MONTANARI

che nel termine assegnato, segnatamente in data 31.03.2026 la società ha depositato la proposta di concordato ed il piano concordatario;

udito il Giudice relatore,

osserva

quanto segue. La proposta depositata da **Terre di Sangiorgio S.r.l.** in data 27 marzo 2026 configura un **concordato preventivo in continuità aziendale indiretta**, ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII. La continuità è assicurata mediante la cessione dell'azienda in esercizio a **Tomato Farm S.p.A.** (ramo industriale) e a **Società Agricola Cascina La Bruciata di Gavio Marcello & C. S.S.** (ramo agricolo di Pomi d'Oro, in operazione coordinata), già affittuarie del compendio dal 17 giugno 2025. La relativa procedura competitiva ex art. 91 CCII è stata svolta, assicurando il

rigoroso rispetto delle forme di legge, in via anticipata per l'urgenza di salvaguardare la capacità produttiva in ragione dei tempi strettissimi del ciclo produttivo del pomodoro (*core business* aziendale).

Quanto alle cause della crisi, il piano individua fattori esogeni (in particolare la crisi climatica del 2024 con rese del pomodoro talmente basse da potersi definire storiche; l'aumento dei costi energetici e delle materie prime; i conflitti bellici e lo scenario di globale incertezza sui mercati) ed endogeni (riduzione delle marginalità dal 2023, investimenti industriali finanziati con piani di rientro incompatibili con i flussi operativi, indebitamento ereditato dai precedenti proprietari).

L'attivo a disposizione dei creditori è costituito da: *i*) il corrispettivo della cessione dell'azienda: € 1.950.000 (offerta Tomato Farm), cui andranno sottratti l'accollo di TFR e ratei dei dipendenti trasferiti (€ 128.251), per un netto distribuibile di € **1.821.749**; *ii*) i canoni di affitto incamerati da dicembre 2025 a marzo 2026, per € **24.000**; per un attivo totale di Totale € **1.845.749**.

3. La proposta prevede il pagamento integrale per le spese di giustizia e gli onorari dei professionisti della procedura, entro 30 giorni dall'omologa definitiva; nonché dei crediti prededucibili; nonché dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (dipendenti).

Inoltre, in ossequio all'art. 85 CCII che impone la formazione di classi nel concordato in continuità, i creditori sono stati suddivisi in **13 classi** (12 votanti + 1 non votante), per comodità espositiva elencate nella sottostante tabella:

Classe	Composizione	% soddisfacimento
1	Professionisti (art. 2751-bis n. 2 c.c.) degradati	20%
2	Provvigioni agenzia (art. 2751-bis n. 3 c.c.) degradati	19,50%
3	Coltivatori diretti e coop. agricole (art. 2751-bis n. 4) degradati	19%
4	Artigiani e coop. lavoro (art. 2751-bis n. 5) degradati	18%
5	Crediti con garanzia Stato ex art. 9, co. 5, D.Lgs. 123/1998	17%

Classe	Composizione	% soddisfacimento
6	INPS/INAIL privilegiati ex artt. 2753–2778 n. 1 c.c. (transazione ex art. 88)	16%
7	IVA di rivalsa (art. 2758–2778 n. 7 c.c.)	14,50%
8	Imposte indirette (art. 2758–2778 n. 7 c.c.) (transazione ex art. 88)	13%
9	INPS/INAIL ex artt. 2753–2778 n. 8 c.c. (transazione ex art. 88)	12%
10	Imposte dirette, IRAP, IVA (artt. 2752–2778 nn. 18-19 c.c.) (transazione ex art. 88)	11,50%
11	Chirografari garantiti da terzi (banche, leasing)	8,50%
12	Chirografari ab origine	8,50%
13	Postergati (soci/amministratori) – non votante	0% (rinuncia)

Tutti i pagamenti sono previsti entro 30 giorni dall'omologa definitiva.

La proposta prevede altresì la **transazione fiscale ex art. 88 CCII** per i crediti di Agenzia delle Entrate (€ 1.773.249,81 per imposte dirette, IRAP e IVA; € 33.870,40 per imposte indirette), INPS e INAIL, con soddisfacimento nelle classi 6, 8, 9 e 10.

Vengono altresì prudenzialmente accantonate somme per far fronte a specifici rischi: fondo rischi legale (€ 35.000), fondo rischi privilegiato (€ 270.000), fondo rischi regresso SACE-MCC (€ 1.581.895,94) e fondo chirografario (€ 120.000).

Il dott. Giovanni Falconieri, professionista indipendente, ha attestato ex art. 87, comma 3, CCII la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale per ciascun creditore, inclusi i creditori pubblici ex art. 88 CCII, secondo l'*absolute priority rule*.

4. La funzione assegnata in questa fase al Tribunale è – anche nel vigente Codice della Crisi – quella di favorire, ove possibile, la soluzione concordata della crisi fra imprenditore e creditori. A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale deve valutare in primo luogo la «*ritualità della proposta*». Verifica pertanto la regolarità formale della domanda, riscontrando i presupposti e le condizioni dell'azione, il rispetto dei termini per la presentazione, la completezza e l'idoneità (anche probatoria) della documentazione prodotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 CCII. Valuta altresì la fattibilità giuridica della proposta, riscontrando cioè la conformità della soluzione proposta al modello legale: con la specificazione che l'ampia detipizzazione del contenuto della proposta e la varietà e molteplicità delle prescrizioni formali, che rendono quel modello tutto sommato flessibile, assumono comunque ha proprio fondamento taluni principi imperativi tra cui, a titolo esemplificativo, possono menzionarsi: a) la necessaria preminenza dell'interesse dei creditori, non potendo risultare frustrato il principio di responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 cc; b) il divieto di sovvertire l'ordine delle cause di prelazione, seppur anche la nuova regola della *relative priority* costituisca, sul piano sistematico, l'ennesimo colpo di piccone ad un principio, quale quello della *par condicio creditorum*, già ampiamente relativizzato dalla proliferazione delle cause di prelazione e delle prededuzioni; c) il divieto - vera e propria clausola generale – di compiere atti di frode, nella duplice declinazione di frode alla legge e di frode ai creditori. Tutto ciò che esula da questo ambito, tutto ciò che riguarda il *quomodo*, il *quantum* e il *quando* della soddisfazione prospettata ai creditori, se ed in quanto *ritualmente* prospettata, attiene in realtà al merito della soluzione, risolvendosi nella valutazione di convenienza economica della proposta concordataria, rimessa esclusivamente al giudizio dei creditori, i quali sopportano il rischio economico dell'attività d'impresa, che la crisi del loro debitore trasla su di essi riqualificandoli in finanziatori involontari. Non spetta cioè al tribunale svolgere alcun sindacato in merito, dovendosi limitare invece alla verifica del rispetto delle norme procedurali, e in particolare che i creditori siano messi in condizione di esprimere un voto consapevole ed informato su una proposta che deve essere ritualmente depositata e formalmente corretta. In tale prospettiva ermeneutica ben si comprende pertanto come la valutazione del tribunale si arresti al minimo indispensabile, formulando un giudizio negativo soltanto in caso di macroscopici vizi procedurali nonché di «manifesta inidoneità» alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali: obiettivi che devono apparire *ictu oculi* irrealistici non

consentendo gli elementi di valutazione in atti di formulare con sufficiente certezza un giudizio prognostico positivo.

Ciò posto, può rilevarsi che:

a) è stata descritta sommariamente la storia dell'impresa e la sua compagine sociale, e sono state illustrate attività e passività unitamente a una descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) sono state descritte le cause e l'entità dello stato di crisi, essenzialmente connesse al generale contesto di crisi economica che ha determinato una contrazione dei consumi a far data dal 2011, aggravato da fattori esogeni e incontrollabili come la pandemia e l'incremento esponenziale dei costi per le materie prime, per l'energia, per le componenti impiantistiche e per gli imballaggi, conseguenti al contesto pesantemente speculativo sui mercati internazionali generato e alimentato dalla guerra in Ucraina; nonché da fattori endogeni, come la riduzione delle marginalità dal 2023, gli investimenti industriali finanziati con piani di rientro incompatibili con i flussi operativi, l'indebitamento ereditato dai precedenti proprietari;

c) è stata illustrata la portata esiziale di una eventuale liquidazione giudiziale, che si risolverebbe nella distruzione della capacità produttiva residua di un'azienda rodada, operativa e la cui crisi è di ordine esclusivamente finanziario e patrimoniale;

d) sono stati descritti modalità e tempistiche di adempimento della proposta che appaiono ragionevoli,

e) sono stati dettagliatamente individuati i costi e ricavi attesi e le risorse anche di finanza esterna;

f) sono stati appostati diversi fondi rischi per il caso di disallineamenti rispetto alle previsioni;

g) sono state indicate le parti interessate dal piano, suddivise per categorie;

h) sono state create tredici classi di creditori, omogenei per interessi economici e posizione giuridica e dunque conformemente al dettato legislativo;

i) i valori concordatari sono stati compiutamente ed esaustivamente analizzati dall'attestatore, il cui vaglio critico pertanto assorbe eventuali vizi formali, dovendo il tribunale valutare unicamente la correttezza e non manifesta inidoneità dell'attestazione predetta; sicché gli accertamenti svolti dal

professionista che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto, consentono di ammettere la predetta società al concordato preventivo, salva ogni successiva valutazione nel corso della procedura e nel contraddittorio pieno del giudizio di omologazione.

5. Il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori «in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura». Nel caso di specie, fermo restando la necessità di assicurare al commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), l'elevato numero di creditori (commerciali) ai quali effettuare le comunicazioni, nonché la presumibile necessità di effettuare talune comunicazioni a mezzo posta in caso di esito negativo della comunicazione a mezzo pec, e quindi la relativa semplicità della struttura concordataria, giustificano la fissazione dei seguenti termini:

- **5 settembre 2026** per il deposito della relazione ex art. 105 CCI da parte del Commissario giudiziale;
- **30 settembre 2026** (termine ultimo) per la comunicazione, da parte del commissario giudiziale, della sua relazione ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati, ex art. 107 comma 3 CCI;
- **9 ottobre 2026** per eventuali osservazioni o contestazioni della proposta, ex art. 107 comma 4 CCI;
- **13 ottobre 2026** per il deposito e la comunicazione della relazione definitiva da parte del Commissario giudiziale, ex art. 107 comma 6 CCI;
- **20 ottobre 2026** data di inizio delle operazioni di voto;
- **27 ottobre 2026 (ore 23:59)** data di chiusura delle operazioni di voto;

Le spese di procedura dovranno essere versate nella misura di euro 15.000,00 entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, facendo obbligo alla società ricorrente di integrare prontamente detta somma in base a richiesta del Commissario giudiziale, previa autorizzazione del Giudice delegato;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta da TERRE DI SAN GIORGIO S.R.L.;

NOMINA Giudice delegato il dott. Antonino FAZIO, confermando quale Commissario Giudiziale il dott. GERMANO MONTANARI, con studio in Piacenza;

DISPONE che la votazione dei creditori avvenga nei termini di cui in motivazione;

DISPONE a tal fine che il voto vada espresso mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che il Commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;

DISPONE che il Commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;

STABILISCE il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in Cancelleria da parte della ricorrente della somma di euro 15.000,00;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al commissario giudiziale, nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII, con preghiera di cortese sollecitudine.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026

Il Giudice Relatore
dott. Antonino Fazio



Il Presidente
dott. Stefano Brusati

